



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

DETERMINA N. 5/18/DRS

PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DEFINITIVA DI IMPEGNI RELATIVA AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 2/17/DRS PRESENTATA DALLA SOCIETÀ FASTWEB S.p.A. AI SENSI DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, (di seguito l’Autorità);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e s.m.i;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, e s.m.i;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, recante “*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO l’articolo 14-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “*Integrazione dei poteri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015, ed il relativo Allegato A, recante “*Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito il *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 274/07/CONS, del 6 giugno 2007, recante “*Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*”;

VISTA la circolare dell’Autorità del 9 aprile 2008, recante le *modalità attuative della delibera n. 274/07/CONS per il passaggio degli utenti finali tra operatori*, e relativi allegati tecnici, che costituiscono parte integrante e sostanziale della circolare;

VISTO l’Accordo Quadro sottoscritto dagli operatori in data 14 giugno 2008 per il passaggio degli utenti finali, in attuazione della delibera n. 274/07/CONS, pubblicato sul sito dell’Autorità il 21 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 1/09/CIR, del 21 gennaio 2009, recante “*Diffida, ai sensi dell’articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, agli operatori di rete fissa ad adempiere alle previste disposizioni normative in materia di migrazione*”;

VISTA la delibera n. 23/09/CIR, del 16 aprile 2009, recante “*Disposizioni attuative delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS in merito alla fornitura del codice di migrazione da parte degli operatori di rete fissa*”;

VISTA la delibera n. 41/09/CIR, del 24 luglio 2009, recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa*”;

VISTA la delibera n. 52/09/CIR, del 6 ottobre 2009, recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ai fini della implementazione del codice segreto*”;

VISTA la delibera n. 96/10/CIR, del 25 novembre 2010, recante “*Adozione di misure cautelari ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 352/08/CONS nella controversia tra Telecom Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A. in materia di procedure per il trasferimento delle utenze di rete fissa*”;

VISTA la delibera n. 121//16/CIR, del 31 maggio 2016, recante “*Atto interpretativo in materia di procedure per il trasferimento delle utenze di rete fissa ai sensi dell’art. 3, comma 5, della delibera n. 226/15/CONS*”;

VISTO l’articolo 3, comma 4 bis della delibera 581/15/CONS laddove sancisce che *Qualora le verifiche di cui al comma 2 siano svolte con riferimento all’ottemperanza a un provvedimento di ordine o di diffida adottato dall’Autorità, all’esito delle relative attività il direttore propone all’organo collegiale competente l’avvio del procedimento sanzionatorio ovvero l’archiviazione della documentazione preistruttoria. Qualora*

l'organo collegiale deliberi l'avvio del procedimento, il direttore notifica al trasgressore l'atto di contestazione di cui all'art. 5;

VISTO l'ordine nei confronti di Fastweb di cui alla delibera n. 96/10/CIR e n. 121/16/CIR;

VISTI tutti gli atti del procedimento istruito dalla Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche riferiti all'attività di vigilanza svolta nei confronti della società Fastweb S.p.A. (Fastweb) su segnalazioni degli operatori TIM S.p.A. (TIM o Telecom) e Vodafone Italia S.p.A. (Vodafone) in materia di improprio utilizzo della causale di scarto (KO) per "servizio mai richiesto" e dei dati di migrazione per la proposizione di contro offerte commerciali da parte di Fastweb finalizzate alla cd. *retention* dei clienti;

CONSIDERATO che nella seduta del 18 maggio 2017 il Consiglio ha deliberato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, dell'allegato A alla delibera n. 581/15/CONS, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'uso illecito della causale di scarto "KO per servizio mai richiesto" a carico della società Fastweb;

VISTO l'atto di accertamento e contestazione n. 2/17/DRS, notificato alla società Fastweb S.p.A. (di seguito Fastweb) in data 31 luglio 2017, per avere la stessa impiegato la causale di scarto "servizio mai richiesto" in modo difforme rispetto alla regolamentazione vigente;

VISTA la proposta preliminare di impegni comunicata da Fastweb in data 28 agosto 2017;

VISTA la proposta di impegni comunicata da Fastweb in data 15 settembre 2017;

VISTI gli esiti, ai sensi del Regolamento, dell'istruttoria preliminare della Direzione, del 7 novembre 2017, sulla proposta di impegni di Fastweb;

CONSIDERATO che il Consiglio, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento, ha richiesto approfondimenti istruttori nonché integrazioni al testo di impegni;

VISTE le integrazioni al documento di impegni apportate dalla società Fastweb su richiesta del Consiglio;

VISTA la relazione conclusiva, redatta, ai sensi del dell'art. 13 comma 6 del Regolamento, con la quale il Direttore ha trasmesso al Consiglio la versione definitiva degli impegni;

VISTA la decisione del Consiglio del 1° marzo 2018, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Regolamento, di ammissibilità degli impegni emendati ed il testo definitivo rieditato da Fastweb in data 27 marzo 2018;

VISTA la determina n. 4/18/DRS, del 6 marzo 2018, recante "Archiviazione del procedimento avviato nei confronti della società Fastweb in materia di utilizzo improprio dei dati di migrazione nelle procedure per il trasferimento delle utenze di rete fissa";

DETERMINA

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del *Regolamento* la proposta definitiva di impegni di Fastweb S.p.A., di cui al procedimento sanzionatorio n. 2/17/DRS, è pubblicata, nella sua versione non confidenziale, sul sito *web* dell'Autorità.
2. I soggetti interessati hanno facoltà di inviare le proprie osservazioni, sia nella versione confidenziale che in quella non confidenziale, sulla proposta di impegni di cui al comma 1, con l'indicazione degli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la sottrazione all'accesso ed alla pubblicazione di parti delle stesse. In considerazione dell'opportunità di pubblicare i documenti inviati sul sito *web* dell'Autorità, i soggetti rispondenti dovranno, altresì, allegare alla documentazione inviata uno specifico "nulla osta alla pubblicazione", per le parti non sottratte all'accesso.
3. Le comunicazioni contenenti le osservazioni dei terzi interessati, di cui al comma 2, dovranno recare la dicitura "*Proposta di impegni di Fastweb S.p.A. nel procedimento sanzionatorio n. 2/17/DRS. Osservazioni ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui alla delibera dell'Autorità n. 581/15/CONS*" ed essere inviate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina sul sito *web* dell'Autorità, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it e all'indirizzo di posta elettronica del responsabile del procedimento a.adamo@agcom.it.

La presente determina è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Il Direttore
Giovanni Santella